

N. R.G. 1245 /2026



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

SEZIONE SECONDA CIVILE

RG n. 1245/2026

Il Giudice Designato, esaminato il ricorso presentato a norma dell'art. 700 c.p.c.

da

Parte_1, con gli avv.ti Pierluigi Collura e Luca De Masi

– RICORRENTE –

nei confronti di

Controparte_1 con l'avv. Lucia Di Paolantonio

– RESISTENTE –

a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

In fatto

Con ricorso depositato il 27.4.2026 *Parte_1*, socio della società [...]
Controparte_1 ha chiesto all'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di “sospendere l'esecuzione, l'esecutività e l'efficacia” (i) della decisione di revoca dalla carica di amministratore e dal potere di rappresentanza adottata dagli altri soci *CP_1* e *Parte_2* in data 20 febbraio 2026 e (ii) della successiva decisione di esclusione dalla compagine sociale adottata in data 27 marzo 2026 e comunicata il 30 marzo 2026.

A tal fine il ricorrente ha allegato:

- di essere titolare di una quota pari al 33,33% della società *Controparte_1* [...]
- le restanti quote sociali erano detenute dai fratelli *CP_1* e *Parte_2*, i quali esercitavano con il ricorrente l'attività di impresa edile da oltre vent'anni, dapprima nella forma di società in accomandita semplice costituita con il padre *Persona_1* e, dal 19 dicembre 2017, in forma di società in nome collettivo;

- per espressa previsione del contratto sociale a ciascun socio era attribuita la rappresentanza legale ed il potere di amministrare la società in via disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e con firma congiunta per taluni atti specificamente elencati nei patti sociali;
- di aver ricevuto il 2 marzo 2026 una missiva datata 20 febbraio 2026, a firma dei fratelli CP_1 e Parte_2, con la quale costoro manifestavano la volontà di revocarlo per giusta causa dalla carica di amministratore e legale rappresentante, adducendo quale motivazione il suo *"abbandono della società nel settembre 2025, il suo disinteresse nei confronti della stessa e ... il manifestato recesso dalla società, seppur non ancora formalizzato, con richiesta della liquidazione della quota sociale"*, oltre ad una *"scarsa partecipazione alle attività aziendali"*;
- di aver riscontrato tale comunicazione, a mezzo del proprio legale, con missive del 4 marzo 2026 e del 12 marzo 2026, con le quali si evidenziava che l'assenza dal lavoro era dovuta alle compromesse condizioni di salute, già note agli altri soci, e si manifestava al contempo la volontà del ricorrente di riprendere l'attività lavorativa con mansioni d'ufficio non appena guarito;
- di aver ricevuto in data 30 marzo 2026 un'ulteriore comunicazione, datata 27 marzo 2026, sempre a firma degli altri due soci, con la quale veniva decretata la sua esclusione dalla compagine sociale, motivata da asseriti gravi *"inadempimenti agli obblighi sociali, mancata partecipazione all'attività di impresa e condotte gravemente lesive degli interessi e della reputazione della società"* e dal conseguente venir meno dell'*affectio societatis*;
- di aver contestato anche tale iniziativa, a mezzo del proprio legale, con missiva dell'1 aprile 2026, con la quale si rappresentava la necessità per il ricorrente di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico, con conseguente perdurare dell'assenza dalle mansioni societarie e si ribadiva che le condizioni di salute del ricorrente erano da tempo note agli altri soci;
- di essersi sottoposto a far data dal mese di settembre 2025 ad una serie di interventi chirurgici per patologie di una certa serietà alle retine di entrambi gli occhi, insorte già dall'anno 2021, ma manifestatesi in maniera più incisiva nel 2025, con conseguente temporanea diminuzione del campo visivo e divieto di svolgere determinate attività, tra cui la conduzione di autoveicoli;
- l'assenza dal mese di settembre 2025 era stata determinata da una causa di forza maggiore, non riconducibile alla sua volontà e non era qualificabile come abbandono volontario;

- l'art. 17 dello statuto conteneva una clausola compromissoria che devolveva ad un arbitro unico la decisione di tutte le controversie sociali, con previsione che l'arbitrato era disciplinato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale "*della Camera di Commercio della Provincia ove ha sede legale la società*", ovvero a Parma;
- come confermato dalla Camera di Commercio dell'Emilia, competente anche per la zona di Parma, presso il predetto Ente non era stata ancora costituita alcuna Camera Arbitrale, con conseguente assenza di un regolamento dal quale rilevare il conferimento o meno di un potere cautelare agli arbitri, sicché si rendeva necessario adire l'intestato Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 818, secondo comma, e 669-quinquies c.p.c., nelle more dell'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria prodromica all'opposizione ex art. 2287 c.c.;
- quanto al *fumus boni iuris*, le motivazioni poste a base della revoca apparivano generiche e prive di contestualizzazione, non integranti una giusta causa,
- il contestato volontario abbandono era smentito dalla documentazione medica;
- la delibera era inoltre illegittima poiché, essendo la nomina di tutti i soci amministratori contenuta nell'atto costitutivo, la revoca di uno solo di essi costituiva una modifica del contratto sociale, non adottabile a maggioranza ai sensi dell'art. 15 dello statuto;
- del pari era insussistente la giusta causa di esclusione, fondata su contestazioni indeterminate e non dimostrate;
- le delibere oggetto di causa comportavano la perdita dei diritti amministrativi e la possibilità che gli altri soci assumessero decisioni gestionali di rilievo idonee ad alterare in modo permanente la struttura ed il valore della società, oltre all'immediata cessazione del diritto a percepire compensi e utili, con pregiudizio non integralmente risarcibile per equivalente e conseguente *periculum in mora*.

Si costituiva in giudizio la società

Controparte_1

eccependo in via in via preliminare, l'improponibilità ovvero l'improcedibilità del ricorso in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 17 dello statuto, e contestando nel merito la domanda cautelare. A tal fine deduceva che:

- sin dal settembre 2025 il ricorrente non aveva più svolto alcuna attività in favore della società, avendo manifestato agli altri soci, con comportamenti concludenti e dichiarazioni esplicite, la propria intenzione di uscire dalla compagine e di ottenere la liquidazione della quota;

- il 18 dicembre 2025 il ricorrente si era rivolto alla commercialista dell'impresa per richiedere il valore di liquidazione della quota, manifestando l'intenzione di cessare il rapporto societario e facendo per la prima volta riferimento all'operazione di cataratta cui doveva sottoporsi, mai menzionata in precedenza;
- la questione dei motivi di salute era stata introdotta solo in un secondo momento, quale "schermo difensivo ex post", funzionale a contestare le sollecitazioni dei fratelli verso una definizione della posizione del ricorrente;
- a fronte del perdurare dell'assenza, senza comunicazione di alcun certificato medico, la società incaricava il proprio legale di chiedere la formalizzazione del recesso, comunicando che, in attesa di ciò, si sarebbe provveduto all'esclusione dall'amministrazione;
- solo in data 1 aprile 2026, dopo l'esclusione dall'amministrazione, veniva trasmesso un certificato medico datato 6 marzo 2026, attestante uno stato preclusivo della sola possibilità di guida e limitato nel tempo;
- una pluralità di condotte concrete, anche anteriori al 1 aprile 2026, smentiva la tesi dell'incapacità, e in particolare: (1) tra ottobre 2025 e febbraio 2026 il ricorrente si era recato personalmente presso magazzini edili per ritirare beni a nome della società, poi destinati ad attività estranee; (2) aveva usato in modo continuativo, fino a maggio 2026, il veicolo aziendale e la carta carburante per le proprie esigenze; (3) il 12 marzo 2026 aveva comunicato, tramite il proprio legale, che sarebbe rientrato in ufficio per adempiere mansioni amministrative, senza poi farlo; (4) il 27 marzo 2026 si era recato presso un'autocarrozzeria con il furgone dell'impresa per ottenere un preventivo; (5) intorno al 18 aprile 2026 si era recato personalmente e con autoveicolo presso un magazzino per acquistare un sacco di sabbia;
- la documentazione medica non recava copertura per le condotte anteriori, atteso che il divieto di guida era certificato solo dal 6 marzo 2026, mentre i referti del febbraio 2026 attestavano un visus all'occhio sinistro di 6/10, compatibile con la gestione di attività ordinarie;
- il ricorrente aveva continuato ad utilizzare il mezzo aziendale e la scheda carburante anche dopo la revoca dall'amministrazione comunicata con effetto immediato, configurando, oltre alla prova della capacità di guida, un uso indebito di beni sociali; in data 18 maggio 2026 il ricorrente aveva altresì riparato uno pneumatico del mezzo dell'impresa, intestando il documento di trasporto alla società;
- il ricorrente aveva manifestato a terzi la volontà di abbandonare la società,

- *Parte_1* aveva, inoltre, tenuto condotte denigratorie verso i soci e la società, diffondendo presso dipendenti e terzi la notizia di bilanci falsi e di fatti penalmente rilevanti a carico dei fratelli, affermando tra l'altro che questi avrebbero dovuto scontare "*quattro anni e tre mesi di carcere*" e rivolgendo insulti all'onore dei fratelli e della madre, con conseguenti ripercussioni sui rapporti con fornitori e clienti;
- le delibere di revoca e di esclusione erano pertanto sorrette da plurimi motivi di giusta causa, individuate nell'abbandono volontario della compagine, nell'uso dei beni aziendali per finalità personali e nella loro mancata restituzione, nella distrazione di beni dell'impresa, nelle interferenze presso l'istituto di credito e nelle condotte diffamatorie;
- il ricorso era comunque inammissibile, in ragione della clausola compromissoria, dovendo il ricorrente attivare prioritariamente il procedimento arbitrale e la mediazione obbligatoria;
- difettava, in ogni caso, il *periculum in mora*, avendo il ricorrente atteso 54 giorni dalla ricezione della lettera di revoca prima di adire il Tribunale, lasso temporale incompatibile con la natura imminente e irreparabile del pregiudizio dedotto, e non risultando allegato alcun danno non riparabile in sede di merito o per equivalente.

La resistente concludeva per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c. al risarcimento del danno da lite temeraria, quantificato nella misura di € 20.000,00.

In diritto

1. Sulle domande cautelari oggetto di causa

Il ricorrente — socio titolare di una quota pari al 33,33% della società [...] *Controparte_1* le cui restanti quote sono detenute dai fratelli *CP_1* e *Parte_2* — ha chiesto, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di "*sospendere l'esecuzione, l'esecutività e l'efficacia*":

(a) della decisione di revoca dalla carica di amministratore e dal potere di rappresentanza sociale, assunta dai soci *CP_1* e *Parte_2* in data 20 febbraio 2026 e comunicata in data 2 marzo 2026;

(b) della decisione di esclusione dalla compagine sociale, assunta dai medesimi soci in data 27 marzo 2026 e comunicata in data 30 marzo 2026.

A sostegno delle domande, il ricorrente ha dedotto, quanto al *fumus boni iuris*, l'insussistenza della giusta causa sia di revoca che di esclusione, assumendo che la propria assenza dall'attività lavorativa a far data dal settembre 2025 fosse riconducibile a condizioni di salute (plurimi interventi chirurgici alle retine di entrambi gli occhi) già note agli altri soci e che le contestazioni avversarie fossero generiche e non dimostrate. Quanto al *periculum in mora*, ha allegato il pregiudizio derivante dalla perdita dei diritti amministrativi e dalla possibilità che gli altri soci assumessero decisioni gestorie idonee ad alterare in modo permanente la struttura ed il valore della società.

Quanto al giudizio di merito che intende proporre e a cui l'azione cautelare sarebbe strumentale, il ricorrente ha testualmente dichiarato che *“è intenzione dell'odierno ricorrente impugnare (i) sia la decisione di revoca dalla carica di amministratore e di legale rappresentante, (ii) sia la determinazione di esclusione dalla società, al fine di ottenere una dichiarazione di invalidità di entrambe le determinazioni, ovvero, in subordine, il riconoscimento dell'importo risarcitorio dovuto dall'assenza di una giusta causa oltre all'eventuale liquidazione della propria quota sociale”*.

Si è costituita la resistente, eccependo in via preliminare l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 17 dello statuto sociale, e deducendo nel merito la sussistenza di plurimi motivi di giusta causa a sostegno di entrambe le delibere, nonché il difetto di *periculum in mora* in ragione del lasso temporale di 54 giorni intercorso tra la comunicazione della revoca dalla carica amministrativa e il deposito del ricorso. La resistente ha altresì chiesto la condanna del ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria

2.Sull'eccezione di inammissibilità/improcedibilità delle domande cautelari per clausola compromissoria

La convenuta ha eccepito l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 17 dello statuto sociale.

L'eccezione è infondata.

L'art. 669-quinquies c.p.c. dispone che *“se la controversia è oggetto di clausola compromissoria [...] la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto disposto dall'articolo 818, primo comma”*. L'art. 818 c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, prevede al primo comma che le parti possano attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari, ma al secondo comma stabilisce che *“prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669-quinquies”*.

Dal combinato disposto delle due norme si ricava che, in presenza di clausola compromissoria, la competenza cautelare del giudice ordinario sussiste in ogni caso finché l'organo arbitrale non sia stato costituito, e permane altresì quando, come nel caso di specie, la clausola compromissoria non abbia espressamente attribuito agli arbitri il potere cautelare. In quest'ultima ipotesi, la competenza cautelare del giudice ordinario è esclusiva e non cessa nemmeno con la costituzione del collegio arbitrale.

Si veda sul punto Tribunale di Macerata, n. 222 del 2025, in fattispecie sovrapponibile (impugnazione di delibera di esclusione del socio e revoca dall'amministrazione in presenza di clausola compromissoria statutaria), secondo cui *“l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a decidere sull'istanza cautelare quando vi sia necessità di adozione di provvedimenti urgenti e il procedimento arbitrale non sia stato ancora intrapreso o non si sia costituito il collegio arbitrale, in funzione dell'effettività del diritto costituzionale di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ex art. 24 Cost., con la conseguenza che la decisione cautelare adottata resta efficace nelle more dell'instaurando procedimento arbitrale”* (v. anche Tribunale di Udine, n. 116 del 2025).

Nel caso di specie, il procedimento arbitrale non risulta neppure intrapreso e la clausola compromissoria di cui all'art. 17 dello Statuto non attribuisce espressamente agli arbitri il potere di concedere misure cautelari.

Ne discende che il giudice adito è pienamente competente a conoscere della domanda cautelare ai sensi del combinato disposto degli artt. 669-quinquies e 818, comma 2, c.p.c.

Disattesa l'eccezione preliminare, occorre esaminare le domande cautelari proposte dal ricorrente.

Le stesse — giova già fin d'ora precisare — sono due e hanno ad oggetto delibere distinte, soggette a regimi giuridici differenti: la prima investe la decisione di esclusione dalla compagine sociale del 27 marzo 2026, comunicata il 30 marzo 2026; la seconda investe la decisione di revoca dalla carica di amministratore del 20 febbraio 2026, comunicata il 2 marzo 2026.

Per entrambe il ricorrente ha chiesto la sospensione ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

Occorre, dunque, esaminare separatamente l'ammissibilità e il merito di ciascuna domanda, con riferimento in primo luogo alla domanda relativa all'esclusione dalla società, la cui sorte condiziona, per le ragioni che si esporranno, anche la seconda domanda relativa alla revoca dalla carica di amministratore.

3. Sulla domanda di sospensione della delibera di esclusione del socio dalla compagine societaria

L'art. 2287 c.c. disciplina il procedimento di esclusione del socio di società di persone, prevedendo al primo comma che l'esclusione *“ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso”* e, al secondo comma, che *“entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione”*.

L'opposizione prevista dall'art. 2287 c.c. costituisce, per consolidata elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, un rimedio tipico e speciale, di natura costitutiva, soggetto a termine decadenziale di trenta giorni dalla comunicazione, nell'ambito del quale il tribunale ha il potere di sospendere l'esecuzione della delibera.

Come chiarito da Cassazione civile Sez. I n. 10986 del 26 aprile 2021, la sospensione cautelare della delibera assembleare di esclusione del socio di società di persone ex art. 2287 c.c. *“ha natura conservativa e non anticipatoria. Tale provvedimento mira ad evitare, attraverso un ripristino provvisorio del rapporto societario, che la durata del processo possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio, impedendo che i suoi diritti vengano definitivamente compromessi quanto alla percezione degli utili e alla possibilità di influire sull'amministrazione e gestione della società. Il provvedimento cautelare non può anticipare l'effetto costitutivo inscindibilmente collegato alla sentenza di annullamento della delibera, che solo con il passaggio in giudicato produce l'eliminazione ex tunc degli effetti della delibera e la preclusione di sue reiterazioni pedissequae mediante l'exceptio rei iudicatae”*.

L'art. 700 c.p.c., come è noto, ha carattere sussidiario e residuale e l'azione ex art. 700 cpc può essere proposta solo laddove l'ordinamento non appresti uno strumento cautelare tipico, che invece nella specie è specificamente contemplato appunto nell'opposizione ex art. 2287 c.c. che prevede espressamente il potere del giudice dell'opposizione di sospendere l'efficacia della delibera di esclusione, provvedimento che peraltro, come chiarito dalla citata Cass. n. 10986/2021, può avere solo carattere conservativo e non anticipatorio (natura che ha invece per definizione il provvedimento ex art. 700 cpc).

Il ricorso al provvedimento d'urgenza volto ad ottenere la sospensione di una delibera di esclusione del socio da una società è, pertanto, precluso. Si veda sul punto Tribunale di Pisa, n. 639 del 10 maggio 2024, che ha dichiarato inammissibile un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto per la sospensione di una delibera di esclusione del socio da una società cooperativa, rilevando *“il carattere residuale dello strumento azionato (id est, il ricorso ex art. 700 c.p.c.) potendo, nella specie, il ricorrente, avvalersi del rimedio tipico dell'art. 2287, 2 comma, c.c.”* (conf. Tribunale di Roma, 3 Agosto 2016).

Nel caso di specie, il ricorrente ha ricevuto la comunicazione dell'esclusione in data 30 marzo 2026. Il termine di trenta giorni per proporre opposizione ex art. 2287, comma 2, c.c. veniva

a scadere il 29 aprile 2026. Il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato depositato il 27 aprile 2026, dunque in data in cui il rimedio tipico era ancora pienamente e tempestivamente esperibile.

Né il ricorso può essere riqualificato d'ufficio come opposizione ex art. 2287, comma 2, c.c., il che imporrebbe peraltro la separazione delle domande proposte con unico ricorso dal ricorrente, qualificando l'una (quella proposta avverso la delibera di esclusione) come azione ordinaria di opposizione ex art. 2287 c.c. con contestuale istanza di sospensione e l'altra (quella proposta avverso la delibera di revoca dalla carica di amministratore) quale ricorso ex art. 700 cpc.

Il ricorrente ha, infatti, testualmente qualificato entrambe le domande cautelari come proposte ex art. 700 cpc e ha espressamente indicato tali domande come strumentali ad una successiva azione di merito volta ad *“ottenere una dichiarazione di invalidità di entrambe le determinazioni”* e, in subordine, *“il riconoscimento dell'importo risarcitorio dovuto dall'assenza di una giusta causa oltre all'eventuale liquidazione della propria quota sociale”* (pag. 4 ricorso), specificando di intendere proporre *“procedura di mediazione obbligatoria, prodromica all'opposizione ex art. 2287 cod. civ.”* (pag. 8 ricorso).

Più specificamente, il ricorrente ha dedotto, quanto al giudizio di merito, che *“È intenzione dell'odierno ricorrente impugnare (i) sia la decisione di revoca dalla carica di amministratore e di legale rappresentante, (ii) sia la determinazione di esclusione dalla società, al fine di ottenere una dichiarazione di invalidità di entrambe le determinazioni, ovvero, in subordine, il riconoscimento dell'importo risarcitorio dovuto dall'assenza di una giusta causa oltre all'eventuale liquidazione della propria quota sociale. Nelle more, tuttavia, dell'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio di opposizione ex art. 2287 cod. civ., si rende necessario adire l'intestato Tribunale di Parma al fine richiedere la sospensione dell'esecuzione di entrambe le surriferite decisioni”*.

Il ricorrente ha, dunque, testualmente indicato l'azione di merito, identificandola nell'opposizione tipica di cui all'art. 2287, c.c. (oltre che nella domanda risarcitoria) e ha espressamente qualificato la domanda qui in esame quale azione ex art. 700 cpc, a cautela dell'azione diretta all'impugnazione della delibera di esclusione.

Non è dunque possibile una riqualificazione officiosa della domanda avente ad oggetto la delibera di esclusione dalla compagine sociale quale azione ex art. 2287 c.c., posto che testualmente il ricorrente ha indicato di intendere introdurre l'opposizione ex art. 2287 c.c. quale successivo giudizio di merito, previa instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria.

Il potere del giudice di riqualificare giuridicamente la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti incontra un duplice ordine di limiti: il rispetto del principio di

corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. e il “*divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa a quella espressamente e formalmente proposta*” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 370 del 1980).

Nel caso di specie, la riqualificazione officiosa del ricorso ex art. 700 c.p.c. in opposizione ex art. 2287 c.c. non sarebbe una mera operazione di sussunzione giuridica a domanda invariata, ma comporterebbe la sostituzione di un'azione con un'altra: muterebbe il *petitum* (dalla sospensione cautelare della delibera alla declaratoria di invalidità della delibera), oltre ad imporre, come già detto, la separazione delle domande proposte con unico ricorso, atteso che l'opposizione ex art. 2287 c.c. si introduce con procedimento ordinario (atto di citazione o ricorso semplificato di cognizione), mentre la domanda avverso la revoca dall'amministrazione resterebbe governata dal rito cautelare uniforme.

A ciò si aggiunga che il ricorrente, come si è detto, ha testualmente e consapevolmente qualificato entrambe le domande come proposte ex art. 700 c.p.c., ha distinto il piano cautelare da quello di merito, e ha indicato l'opposizione ex art. 2287 c.c. non già come oggetto del presente ricorso, ma come l'azione di merito da proporre previa mediazione obbligatoria. La scelta processuale del ricorrente è, dunque, frutto di una consapevole opzione per lo strumento dell'art. 700 c.p.c., che il giudice non può sovvertire senza violare il principio dispositivo, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta.

La domanda di sospensione dell'esecuzione della delibera di esclusione deve pertanto essere dichiarata inammissibile per difetto del requisito della residualità di cui all'art. 700 c.p.c.

4. Sulla domanda di sospensione della revoca dalla carica di amministratore

La domanda di sospensione della revoca dalla carica di amministratore è proponibile a mezzo di azione ex art. 700 cpc, non esistendo per la revoca dell'amministratore un rimedio cautelare tipico analogo a quello previsto dall'art. 2287, comma 2, c.c. per l'esclusione del socio dalla società.

Tuttavia, la stessa risulta automaticamente priva di *fumus boni iuris*, alla luce della relazione di dipendenza che necessariamente deve sussistere tra la carica di amministratore e la qualità di socio nella società in nome collettivo.

Ai sensi dell'art. 2257 c.c., infatti, “*salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri*”. L'atto di trasformazione della società convenuta in s.n.c. risulta peraltro conforme al dettato normativo, prevedendo l'amministrazione in capo ai soli soci in via disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e con firma congiunta per taluni atti specificamente elencati.

Il sistema della società in nome collettivo — come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla società in accomandita semplice, ma con principio estensibile alla s.n.c. in forza dell'identità di *ratio* — è informato al principio per cui l'amministratore non può che essere un socio illimitatamente responsabile.

Come precisato da Cassazione Civile, Sez. I, n. 5019 del 2 marzo 2009, infatti, *“per effetto della regola per cui l'amministratore non può che essere un socio accomandatario, l'eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta ipso jure anche la cessazione dalla carica di amministratore, mentre non è predicabile il contrario”*.

Si veda sul punto anche Cassazione Civile, Sez. I, n. 9289 del 13 aprile 2026, secondo cui *“l'esclusione del socio accomandatario comporta ipso iure la cessazione dalla carica di amministratore, atteso che l'amministratore non può che essere un socio accomandatario. La delibera di esclusione ex art. 2287 cod. civ. è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso, salvo sospensione disposta dal Tribunale su istanza dell'interessato, determinando la cessazione del potere di rappresentanza sostanziale e processuale del socio escluso”*.

Il rapporto tra le due vicende è dunque unidirezionale: l'esclusione da socio travolge automaticamente la carica gestoria, mentre la revoca dall'amministrazione lascia intatta la qualità di socio.

Nel caso concreto la domanda ex art. 700 cpc di sospensione della delibera di esclusione del socio, per quanto esposto, è inammissibile. Il ricorrente non ha proposto opposizione ex art. 2287, comma 2, c.c. nel termine decadenziale di trenta giorni dalla comunicazione dell'esclusione (30 marzo 2026), termine spirato il 29 aprile 2026. La delibera di esclusione è pertanto divenuta definitivamente efficace ai sensi dell'art. 2287, comma 1, c.c., determinando la perdita della qualità di socio in capo al ricorrente.

Perduta la qualità di socio, il ricorrente ha perso *ipso jure* anche la carica di amministratore, secondo il principio consolidato affermato dalla giurisprudenza sopra citata.

L'eventuale azione di merito diretta a far valere l'invalidità della revoca dall'amministrazione della società sarebbe pertanto destinata al rigetto per sopravvenuta carenza di interesse: quand'anche la revoca fosse giudizialmente accertata come illegittima, il ricorrente non potrebbe comunque riassumere la carica di amministratore, non essendo più socio. L'effetto di estromissione dalla gestione si sarebbe comunque prodotto, non già in forza della revoca contestata come illegittima, ma in forza della perdita della qualità di socio.

In altri termini, la declaratoria di inammissibilità della domanda cautelare avverso l'esclusione del socio dalla società (e la conseguente definitiva efficacia di quest'ultima) con il venir meno della qualità di socio determina necessariamente la carenza di interesse relativamente alla domanda di sospensione della delibera di cessazione dalla carica di amministratore.

Invero, l'azione di merito volta ad ottenere l'annullamento della delibera di revoca dalla carica gestoria risulterebbe priva di autonomo interesse poiché il risultato utile perseguito (ovverosia la reintegrazione nella carica gestoria nel procedimento di merito e la sospensione dell'efficacia della delibera di revoca nel presente procedimento cautelare) non potrebbe comunque essere conseguito in assenza della qualità di socio.

Difetta, conseguentemente, il *fumus boni iuris* della domanda cautelare relativa alla revoca dalla carica di amministratore

Sulle spese di lite

Si ritengono sussistere le ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, atteso che la pronuncia di inammissibilità per difetto di residualità della prima domanda ex art. 700 cpc proposta dal ricorrente per ottenere la sospensione della delibera di esclusione dalla società e il difetto di *fumus* alla seconda domanda ex art. 700 cpc diretta ad ottenere la sospensione della delibera di revoca dalla carica di amministratore, in conseguenza della inammissibilità della prima domanda, non è conseguente ad eccezione della resistente, ma al rilievo solo ufficioso di questo giudice

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso:

1. **DICHIARA INAMMISSIBILE**, per difetto del requisito della residualità, la domanda ex art. 700 cpc di sospensione "*dell'esecuzione, dell'esecutività e dell'efficacia*" della delibera di esclusione del ricorrente dalla compagine sociale assunta in data 27 marzo 2026 e comunicata il 30 marzo 2026
2. **RIGETTA** la domanda ex art. 700 cpc di sospensione dell'esecuzione, dell'esecutività e dell'efficacia della delibera di revoca dalla carica di amministratore e dal potere di rappresentanza sociale assunta in data 20 febbraio 2026 e comunicata il 2 marzo 2026,
3. **DISPONE** l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite

Si comunichi

23.6.2026

Il Giudice
dott.ssa Angela Chiari